

STUDIO LEGALE GUANTARIO

via Firenze, 37/b - 76123 Andria (Ba)
 tel. 0883 556836 fax 0883 296624
 info@pec.studiolegaleguantario.it

ON.LE TRIBUNALE DI TRANI**SEZIONE LAVORO****RICORSO EX ART. 414 C.P.C.****CON DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

Ricorre il prof. Angelo LISO, nato ad Andria il 28.04.1957 ed ivi residente al Corso Europa Unità n. 19, c.f. LSINGL57D28A285Y, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Guantario (c.f. GNT NTN 61T21 A285K - e mail certificata: info@pec.studiolegaleguantario.it) del Foro di Trani, elettivamente domiciliato con il medesimo presso il suo studio in Andria alla Via Firenze n. 37/b, come da procura speciale allegata al presente atto di ricorso,

nei confronti di:

- MIUR – Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Bari Via Melo, 97 - C.A.P. 70121;

nonché contro

- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Bari Via Melo, 97 - C.A.P. 70121;

- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito territoriale per la Provincia di Bari in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Bari Via Melo, 97 - C.A.P. 70121;

PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente, in qualità di docente dell'Istituto Tecnico Agrario Provinciale Umberto I di Andria a conseguire il contratto assunzionale di insegnamento presso l'Istituto Statale di istruzione Superiore Lotti-Umberto I di Andria, a seguito di utile posizionamento nella graduatoria per la mobilità intercompartimentale diretta a transitare dal ruolo provinciale dei docenti dell'Istituto Tecnico Agrario provinciale di Andria al ruolo statale presso l'Istituto Statale di istruzione Superiore Lotti

TRIBUNALE DI TRANI
 SEZIONE LAVORO
 DEPOSITO
 TRANI
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 DOTT. PASQUALE CANNILLO
 12 SET, 2016

Umberto I di Andria (comprensivo dell'Istituto Tecnico Agrario), approvata con determina dirigenziale Provincia BAT n. 242 del 03.03.2016.

NONCHÉ PER LA CONDANNA

Alla attuazione del predetto diritto mediante stipula del contratto assunzionale, e per l'effetto al risarcimento dei danni, nelle more maturati e maturandi in conseguenza del ritardo nell'effettuare la predetta assunzione, nella misura da quantificarsi in corso di causa mediante CTU che individui le differenze stipendiali in minus che il ricorrente percepisce nella qualità di mero dipendente provinciale (soggetto ad un contratto di lavoro enti locali), rispetto a quanto percepito in qualità di docente ordinario della scuola in applicazione del contratto statale di lavoro docenti sino al 31.08.2016.

IN FATTO

Il ricorrente, a far data dal 9.9.1985, giusta delibera della Giunta Provinciale di Bari n. 696 del 7 aprile 1986 (doc. 1), recante conferma nel ruolo ordinario per la cattedra di "Esercitazioni di Chimica", sino a tutto il 31.08.2016, è stato docente ordinario sulla cattedra di esercitazioni di azienda agraria presso l'Istituto Tecnico Agrario Provinciale di Andria (istituto riconosciuto dallo Stato e pareggiato).

Dopo oltre quaranta anni di onorato servizio, è accaduto che, nell'ambito della politica dismissiva delle Province, adottata dal Governo, il d.p.r. del 14.09.2015 (pubblicato in G.U. n. 256 del 3.11.2015-doc. 2) è stata decretata la statalizzazione dell'Istituto Tecnico Agrario "Umberto I" di Andria e, per l'effetto, il Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione del M.I.U.R. ha deciso l'avvio della procedura di mobilità del personale docente di ruolo ed ATA in servizio presso il medesimo Istituto Tecnico Agrario Provinciale di Andria.

L'istante, intendendo avvalersi dell'opportunità prevista dal citato d.p.r. del 14.09.2015, e volendo proseguire la sua attività lavorativa di insegnamento, ha partecipato alla procedura di

mobilità straordinaria indetta con avviso di mobilità approvato con con D.D.G. dell'U.S.R. per la Puglia prot. n. 818 del 25.1.2016 (doc. 3), che si è conclusa con l'approvazione della graduatoria da parte della provincia Bat (Determina dirigenziale n. 242 del 3.3.2016 – doc. 4).

L'atto di approvazione della graduatoria ha visto il ricorrente utilmente collocato, e dunque avente diritto alla mobilità, sin dal giorno 3 marzo 2016.

Senonchè, dopo l'approvazione della predetta graduatoria, né l'U.S.R. (ambito territoriale della provincia di Bari) né la provincia Bat hanno comunicato alcunchè al ricorrente, tanto da indurlo, nel mese di luglio 2016, a compulsare l'Ufficio scolastico provinciale di Bari a far conoscere le sue determinazioni in merito.

In esito a detta istanza del ricorrente, l'Ufficio scolastico, con laconica *e mail del 13.7.2016* (doc. 5), ha comunicato la sua contrarietà alla mobilità del medesimo in quanto, a suo dire, sarebbe stato carente del titolo di abilitazione all'insegnamento.

Successivamente, il ricorrente, a mezzo del suo difensore, con lettera racc.ta a/r e pec datata 30.08.2016 (doc. 6) rappresentava all'U.S.R. (ambito territoriale della provincia di Bari) quanto segue (si trascrive il testo integrale dell'istanza):



STUDIO LEGALE GUANTARIO

Avv. Antonio GUANTARIO
Patrocinante in Cassazione

Spett.le

Ufficio scolastico regionale per la
Puglia- Ambito territoriale della
provincia di Bari, del Ministero
dell'istruzione, dell'Università e della
ricerca, in persona del legale
rappresentante pro tempore
via Re David n. 178/F
Bari (70125)
uspba@postacert.istruzione.it

all'Ufficio scolastico regionale per la
Puglia del Ministero dell'istruzione,
dell'Università e della ricerca, in
persona del legale rappresentante pro
tempore,
Direzione Generale
Via Castromediano n. 123
Bari (70126)
direzione-puglia@istruzione.it
drpu@postacert.istruzione.it

Provincia di Barletta-Andria-Trani
P.zza San Pio X
76123- Andria
affarigenerali@cert.provincia.bt.it

Il prof. Angelo LISO, nato ad Andria il 28.04.1957 ed ivi residente al Corso Europa
Unita n. 19, c.f. LSINGL57D28A285Y, docente dell'Istituto Tecnico Agrario
pareggiato "Umberto I" di Andria, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Guantario
ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Andria alla Via Firenze n. 37/b, giusta
procura speciale in calce al presente atto,

comunica

quanto appresso.

Premesso

- che l'istante ha partecipato alla procedura di mobilità straordinaria avviata con
avviso di mobilità indetto con D.D.G. dell'U.S.R. per la Puglia prot. n. 818 del
25.1.2016;

Via Firenze n. 37/b, 3° piano - 76123 Andria - Tel. 0883/556836-Fax 0883/296624
Cod. Fisc. GNT NTN 61721 A285K- Partita IVA 04040400725
e-mail: a.guantario@liscuoli.it - info@guantario.it
e-mail certificata: info@pec.studiolegaleguantario.it
www.guantario.it

Tupelo
Ant. Guantario

STUDIO LEGALE GUANTARIO

Avv. Antonio GUANTARIO
Patrechante in Cassazione

- che la procedura di mobilità si concludeva con l'approvazione della graduatoria approvata dalla provincia Bat con Determina dirigenziale n. 242 del 3.3.2016;
- che ad oggi l'U.S.R. non ha inteso stipulare il contratto di lavoro con l'istante e la Provincia, a sua volta, non ha adottate iniziative per compulsare l'U.S.R.;
- che l'U.S.R., con mail del 13.7.2016, ha comunicato allo scrivente la sua contrarietà alla mobilità in quanto, a suo dire, il medesimo sarebbe carente del titolo di abilitazione all'insegnamento;
- che nella specie il titolo dell'abilitazione non può essere richiesto al prof. Angelo LISO in quanto deve ritenersi che il titolo di perito agrario, all'epoca dell'assunzione presso l'I.T. Agrario provinciale (delibera di G.P. n. 696 del 07.04.1986), era in sé abilitante, così come confermato dal D.M. 30.01.1998 n. 39;
- che in ogni caso non sono state bandite regolarmente sessioni abilitanti per la Classe di concorso 5/C;
- che già nella relazione degli Ispettori scolastici dott. Gaetano Cannizzaro e dott. Giuseppe Tenore, datata 13.09.2002, il prof. Angelo Liso veniva ricompreso tra i docenti da considerarsi giuridicamente abilitati;

considerato

- che la mobilità in questione ha carattere straordinario ed è stata precipuamente prevista in funzione della mobilità intercompartimentale per determinati soggetti individuati nominativamente (tra cui il prof. Angelo Liso);
- che la graduatoria approvata dalla Provincia BAT considera il prof. Angelo Liso come abilitato e, peraltro, è da ritenersi valida ed efficace in mancanza di impugnativa di terzi e/o di atti di autotutela emessi dall'autorità competente;
- che lo stesso Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con nota prot. n. AOOORPU.3211 del 14.03.2016, ha trasmesso al Dirigente dell'Ufficio III. USR Puglia Ambito territoriale di Bari la graduatoria approvata dalla Provincia BAT, con D.D. n. 242 del 3.3.2016, così mostrando di non intravedere alcun ostacolo alla stipula del contratto di lavoro;
- che il Tribunale di Pistoia, in sede collegiale, con ordinanza del 24.06.2016, di conferma del provvedimento cautelare urgente emesso in sede monocratica, ha ribadito che il d.m. n. 39/1998 individua all'art. 2, comma 1 (rinviano alla Tabella C annessa al decreto) le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico pratico nelle scuole di istruzione secondaria, con l'espressa precisazione, contenuta al comma 2, che la Tabella C fissa per ciascuna classe di concorso, nella colonna 2, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi;
- che nella colonna 2 della citata Tabella C, relativa alla classe di concorso 5/C (esercitazioni agrarie), viene identificato il diploma di perito agrario o agrotecnico, coincidente con quello posseduto dal prof. Angelo Liso; di conseguenza su questa base l'odierno istante legittimamente ha conseguito la (ed è in possesso della) portata abilitante del titolo scolastico;

Via Firenze n. 37/b, 3° piano - 76123 Andria - Tel. 0883/556836-Fax 0883/296634
Cod. Fisc. GNT NTN 61721 A285K - Partita IVA 040400725
e-mail: a.guantario@tiscali.it - info@guantario.it
e-mail verificatore: info@per-studiolegaleguantario.it
www.guantario.it

2

STUDIO LEGALE GUANTARIO

Avv. Antonio GUANTARIO
Petrocinante in Cassazione

- che nella specie l'istante ha il diritto a conseguire la mobilità e la conseguente stipula del contratto di lavoro, ravvisandosi un grave ritardo dell'USP in indirizzo, produttivo di ingenti danni risarcibili e che sin da ora l'istante rivendica;

chiede

a Codesto Ente scolastico di voler con urgenza porre rimedio al ritardo maturato e di voler stipulare quanto prima il contratto assunzionale, con ogni accessorio di legge. Nel contempo si chiede alla Provincia BAT, in persona del legale rapp.te pro-tempore, di voler adottare ogni rimedio giuridico opportuno e necessario per salvaguardare i suoi atti amministrativi e per tutelare l'istante.

In ogni caso, in estremo subordine, nel caso il ritardo dovesse ingiustamente protrarsi, e fatti salvi i rimedi di tutela giurisdizionale esperibili dall'istante, si chiede che la Provincia BAT, in persona del legale rapp.te pro-tempore, in vista della scadenza del 1.09.2016 voglia adottare ogni provvedimento utile affinché l'istante, nelle more della conclusione del procedimento in essere, venga salvaguardato nei suoi diritti di lavoratore sia sul piano giuridico che economico, stante l'evidente abnormità della situazione venutasi a creare: dal 1.09.2016 l'istante non potrà insegnare senza la stipula del nuovo contratto di lavoro con lo Stato e, nel contempo, non è dato conoscere quali mansioni dovrà svolgere presso la Provincia, pur dichiarandosi pronto a prendere servizio mediante presentazione presso la sede della Provincia.

Decorsi tre giorni dal ricevimento della presente senza alcun fattivo adempimento saranno adite le vie legali, anche per il risarcimento del danno.

Distinti Saluti.

Andria, li 30.08.2016.-

Prof. Angelo LISO
Aut. Antonio Guantario

Procura speciale: lo sottoscritto prof. Angelo Liso, nato ad Andria il 28.04.1957 ed ivi residente al Corso Europa Unità n. 19, c.f. LSINGL57D28A285Y, docente dell'Istituto Tecnico Agrario pareggiato "Umberto I" di Andria, conferisco mandato all'avv. Antonio Guantario di rappresentarmi e difendermi nel presente atto e relativa procedura.

Prof. Angelo LISO
Aut. Antonio Guantario
Per certificazione dell'autografia della firma

Via Firenze n. 37/b, 3° piano - 76123 Andria - Tel. 0883/556836-Fax 0883/206624
Cod. Fisc. GNTNTN 61T21 A285K- Partita IVA 04040400725
e-mail: a.guantario@pec.it - info@guantario.it
e-mail certificata: info@pec.studiolegaleguantario.it
www.guantario.it

3

Sta di fatto che, ad oggi, l'Ufficio scolastico regionale (ambito territoriale della provincia di Bari) non ha stipulato il contratto assunzionale de quo, disattendendo illegittimamente il d.p.r. del 14.09.2015 (pubblicato in G.U. n. 256 del 3.11.2015) nonché la graduatoria sulla mobilità approvata dalla Provincia BAT.

* * *

Per meglio comprendere la reale portata del procedimento attivato dalla Provincia Bat e dall'Ufficio Scolastico Regionale (ambito

territoriale della Provincia di Bari) si devono prendere le mosse dal d.p.r. del 14.09.2015 che ha autorizzato il MIUR ad assumere a tempo indeterminato, per l'a.s. 2015/2016, n. 21.880 unità per il personale docente, comprehensive delle 147 unità di personale interessato alle procedure di mobilità connesse con le statalizzazioni indicate nelle premesse (tra cui espressamente le n. nove unità del personale docente dell'Istituto Tecnico agrario "Umberto I" della Provincia di Andria BT- cfr. il "Visto" n. 20 delle premesse del citato d.p.r. del 14.09.2015).

In sostanza il MIUR, in vista della statalizzazione del ridotto Istituto Tecnico Agrario Umberto I di Andria (unitamente alla statalizzazione di altri istituti scolastici dell'intera nazione) aveva censito tutti i docenti che avrebbero avuto diritto al passaggio al ruolo statale, indicandone il numero preciso per ogni istituto, tra cui anche il ricorrente. Di conseguenza, il Ministro dell'Istruzione, con nota del 29.7.2015 n. 20836, aveva chiesto al Governo l'immissione nei ruoli statali di 190 unità di personale docente proveniente da istituti gestiti da enti locali, tra cui le n. nove unità dell'Istituto Tecnico Agrario di Andria, quest'ultimo gestito dapprima dalla provincia di Bari e, successivamente, dalla provincia di Andria-Barletta Trani. Di qui poi il d.p.r. del 14.9.2015, recante autorizzazione al Ministero dell'istruzione ad assumere a tempo indeterminato personale vario, tra cui, espressamente, le n. nove unità del personale docente dell'Istituto Tecnico agrario "Umberto I" della Provincia di Andria BT, **incluso in esse l'odierno ricorrente.**

In definitiva è stata la espressa previsione normativa (avente forza di legge) del d.p.r. del 14.9.2015 a disporre che il ricorrente dovesse transitare nei ruoli dei professori di ruolo dello Stato

Tutto il procedimento amministrativo esecutivo di tale disposto normativo, così come avviato dalla sinergia dell'Amministrazione scolastica statale e della Provincia Bat, altro non è che l'attuazione amministrativa di una decisione che trova la

sua fonte legale nel citato d.p.r. del 14.9.2015, che ha fotografato le unità di personale docente dell'Istituto Tecnico Agrario Umberto I di Andria da far transitare, ove lo avesse voluto, nel ruolo del personale docente dello Stato.

Ciò chiarito, appare *prima facie* assurda e illegittima la posizione assunta dall'U.S.R. (ambito territoriale della provincia di Bari) che non considera il dato fondamentale che il passaggio del ricorrente al ruolo statale è stato voluto e deciso da d.p.r. del 14.9.2015 che ha tenuto conto del numero dei docenti di ruolo in servizio dell'Istituto Tecnico Agrario di Andria, senza porre distinzioni tra coloro che fossero muniti di un pregresso titolo ad hoc di abilitazione all'insegnamento nella scuola statale e coloro che non lo fossero. D'altronde, il legislatore non ha fissato alcuna distinzione per la semplice ragione che i docenti non laureati (insegnanti Tecnico Pratici-ITP) in servizio presso l'Istituto Tecnico Agrario di Andria non avevano alcun motivo per dotarsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola statale, in quanto il titolo di studio dagli stessi posseduto era, all'epoca dell'assunzione, di per sé abilitante. Difatti, il ricorrente, all'atto dell'assunzione presso l'Istituto Tecnico Agrario di Andria, era munito del diploma di perito agrario conseguito con il punteggio minimo di cinquanta/sessantesimi (doc. 11). Tali erano i requisiti richiesti all'epoca.

* * *

Alla luce dei fatti esposti si chiede l'accoglimento della presente domanda per i seguenti

MOTIVI

1) LA GIURISDIZIONE DELL'A.G.O.

Le controversie in materia di lavoro nelle Pa sono attribuite alla competenza del giudice ordinario nelle vesti di giudice del lavoro (cfr. Tar Puglia, Bari, sezione 2, sentenza 7 settembre 2015, n. 1233).

L'articolo 63 del D.lgs 165/2001 assegna al giudice ordinario la giurisdizione generale per tutte le controversie relative ai rapporti

di lavoro alle dipendenze delle Pa e, in particolare, l'assunzione al lavoro, l'indennità di fine rapporto, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, le controversie relative ai comportamenti antisindacali, alla contrattazione collettiva promosse dall'Aran, dalla Pa o dalle organizzazioni sindacali, nonché le controversie aventi a oggetto le indennità di fine rapporto, qualunque ne sia la denominazione e la modalità di corresponsione.

La giurisdizione ordinaria si incardina anche nell'ipotesi di procedure di mobilità interna ovvero intercompartimentale (mobilità per passaggio tra amministrazioni), le quali implicano, da un lato (mobilità interna), una mera modifica del profilo professionale del dipendente all'interno della medesima amministrazione, rimanendo inalterate categoria e posizioni economica, e, dall'altro, in quanto, nell'ambito della mobilità per passaggio diretto tra amministrazioni, la procedura integra **una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto.**

Al contrario, non costituisce elemento idoneo a incardinare la giurisdizione amministrativa la circostanza che i provvedimenti originari, aventi a oggetto il piano assunzionale e la programmazione del fabbisogno, nonché il regolamento sulle procedure di mobilità, siano espressione di scelte discrezionali, tali da configurare una situazione di interesse legittimo in capo al soggetto interessato e radicare la giurisdizione in capo al giudice amministrativo.

Tali atti hanno la natura di atti presupposti della procedura, che, anche a volerne riconoscere la natura amministrativa quali atti di macro-organizzazione, sono comunque sindacabili dal giudice ordinario ai sensi dell'articolo 63, comma 1 del Dlgs 165/2001, in ossequio ai principi di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale, di rilevanza costituzionale.

Mancano, in particolare, l'elemento novativo e quello costitutivo,

necessari e sufficienti a determinare l'assimilazione della procedura in questione a quelle concorsuali, ricadenti nella residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al comma 4 dell'articolo 63 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165.

L'istituto in questione, infatti, attiene alla gestione del rapporto lavorativo e non presuppone in senso stretto l'esercizio di un potere amministrativo, che giustifichi, in costanza di privatizzazione dell'impiego alle dipendenze della Pubblica amministrazione, la giurisdizione del giudice amministrativo.

Inoltre, la giurisdizione dell'A.G.O. - caratterizzata anche dal potere di pronunciare sentenze con efficacia costitutiva (articolo 63, comma 2) - riguarda le assunzioni che avvengano attraverso meccanismi non concorsuali (per esempio avviamento attraverso le liste di collocamento), indipendentemente dalla considerazione che a tali fini debbano essere effettuate verifiche idonee circa la sussistenza dei requisiti soggettivi, posto che nella specie non si registra un accertamento comparativo di stampo concorsuale ma solo una valutazione individuale della sussistenza dei requisiti in capo al soggetto che vanta il titolo prioritario ai fini dell'assunzione. In presenza dei requisiti legittimanti, il soggetto che vanta titolo all'assunzione è portatore di un diritto soggettivo la cui cognizione è, quindi, devoluta al giudice ordinario.

La posizione di diritto soggettivo è confermata dallo stesso tenore del citato articolo 68, comma 2, il quale prevede che la pronuncia del giudice ordinario, che accerta il diritto all'assunzione ha efficacia costitutiva.

Deroghe al principio generale

L'articolo 63 comma 4 del Dlgs 165/2001 contiene un'unica deroga al principio generale. Stabilisce, invero, che permane la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie "in materia di procedure concorsuali per l'assunzione" nelle pubbliche amministrazioni.

Ciò in quanto si tratta di atti che evidentemente conservano natura pubblicistica in quanto antecedenti alla costituzione del rapporto e,

quindi, non influenzati dalla sua privatizzazione, mentre il giudice ordinario è competente per le controversie che dovessero sorgere mentre il rapporto è già in atto.

Al giudice amministrativo sono riservate solo le controversie riguardanti la procedura concorsuale in senso stretto, dalla pubblicazione del bando all'approvazione della graduatoria dei vincitori, stante la caratterizzazione amministrativa degli atti relativi ad una procedura di evidenza pubblica.

Si tratta di una giurisdizione di legittimità, concernente posizioni di interesse legittimo, giacché la nozione di concorso evoca, di per sé, una procedura caratterizzata dalla valutazione dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria. In tale contesto rientrano sia le procedure concorsuali connotate dall'espletamento di prove *stricto sensu* intese, sia i concorsi per soli titoli.

Non concretano procedure concorsuali, invece, le assunzioni non basate su logica selettiva: chiamate dirette, procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista.

Nello specifico, queste ultime tendono esclusivamente alla verifica della capacità in termini assoluti del soggetto e non sono caratterizzate dalla comparazione finalizzata alla compilazione di una graduatoria, che rappresenta la nota qualificante del concorso per l'accesso all'impiego, anche per soli titoli.

* * *

I motivi che seguono oltre che dimostrare il buon fondamento del diritto rivendicato dal ricorrente valgono a dimostrare l'illegittimità di tutti gli atti amministrativi applicativi del d.p.r. del 14.9.2015 nella parte in cui abbiano introdotto, sempre che lo abbiano fatto, previsioni dirette ad esigere dai partecipanti alla mobilità il titolo dell'abilitazione. In tal caso l'illegittimità degli atti dovrà essere deliberata dal Giudice per disapplicarli ai sensi dell'art. 63, comma 1 del Dlgs 165/2001.

2) VIOLAZIONE DEL D.P.R. DEL 14.09.2015 (PUBBLICATO IN

G.U. N. 256 DEL 3.11.2015); NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART.
11 DELLE PRELEGGI

I n. nove posti di cui all'avviso di mobilità bandito dall'USR di Bari (doc. 3) sono quelli relativi ai docenti in servizio presso l'Istituto Tecnico Agrario Provinciale di Andria e rinviengono dalla "fotografia" del personale docente in servizio, così come operata dal MIUR per richiedere l'autorizzazione al Governo all'assunzione delle medesime unità nei ruoli dello Stato, in vista della statalizzazione di detto Istituto.

Coerentemente con quanto richiesto dal MIUR, il Governo ha autorizzato le nuove assunzioni, tra cui quella del ricorrente, con il citato d.p.r. del 14.9.2015, senza fare alcuna distinzione tra docenti già abilitati per l'insegnamento nella scuola statale e coloro che non lo fossero. Il d.p.r. citato ha tenuto conto dei posti relativi ai docenti in servizio, tra cui il ricorrente, che hanno un nome e un cognome con il relativo dossier personale. Non si vede per quale ragione si dovrebbe impedire al ricorrente di passare al ruolo statale in sede di stipula del contratto di lavoro, e all'esito favorevole della procedura di mobilità messa a bando, se il suo passaggio è stato in via preventiva autorizzato dal d.p.r. del 14.09.2015. Ove lo Stato avesse opinato che il ricorrente non avesse i requisiti per passare al ruolo statale, il d.p.r. non avrebbe dovuto autorizzare l'assunzione dell'unità lavorativa. Se l'autorizzazione preventiva è stata decretata a monte non sussiste alcun ostacolo normativo all'assunzione del ricorrente.

Nel caso in esame non si tratta di mobilità intercompartimentale ordinaria, ma di carattere eccezionale e straordinario, diretta ad assicurare il passaggio nei ruoli statali dei docenti in servizio presso l'Istituto Tecnico Agrario di Andria, facendoli transitare nell'Istituto Superiore Lotti-Umberto I di Andria.

D'altro canto il passaggio per mobilità intercompartimentale è una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una mera cessione del contratto e non già una nuova assunzione.

T. Ne discende che il ricorrente, una volta acclarato che ha regolarmente partecipato alla mobilità bandita dall'USR (ambito territoriale della Provincia di Bari) ed è utilmente collocato in graduatoria per la Classe di concorso 5/C (esercitazioni agrarie), ha diritto ad essere assunto presso l'Istituto Statale di istruzione Superiore Lotti-Umberto I di Andria, quale effetto della cessione di contratto in cui si risolve la mobilità tra amministrazioni.

Nei medesimi sensi si è espressa la Provincia BAT con la sua nota prot. n. 0033433-16 del 3.8.2016 (doc. 12) con cui ha chiarito che per l'individuazione dei requisiti da possedere per il personale da far transitare nei ruoli dello Stato si deve far riferimento alla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio presso l'Istituto tecnico Agrario "Umberto I", e non già a quella attualmente vigente. A conferma di quanto detto, è di estrema importanza rilevare che il ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente presso l'Istituto tecnico Agrario Umberto I di Andria, per oltre 40 anni, con l'approvazione reiterata dell'U.S.R. Ambito Territoriale della Provincia di Bari che, annualmente, richiedeva l'elenco del personale docente e non docente in servizio, con l'indicazione dei titoli ed abilitazioni possedute da ciascuno, per la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento della parità di detto Istituto.

A questa stregua, non si giustifica l'improvviso *revirement* dell'U.S.R. (Ambito territoriale della Provincia di Bari) che, dopo quaranta anni di servizio, vorrebbe introdurre retroattivamente un requisito non richiesto dalla legge e non esigibile dal ricorrente.

In punto, ove si renda necessario, soccorre l'art. 11 delle Preleggi che fissa il principio generale della irretroattività della legge la quale dispone soltanto per il futuro, salvo deroga espressa e previsione di retroattività.

In via del tutto subordinata, ove si dovesse ritenere che il bando di mobilità e/o atti amministrativi presupposti contengano l'espressa previsione del requisito dell'abilitazione anche per i docenti degli insegnamenti tecnico-pratici (ITP) il Giudice adito dovrà

considerarla illegittima e disapplicarla ex art. 63 del D.lgs 165/2001 per tutti i motivi dedotti nel presente ricorso.

3) VIOLAZIONE DEL D.M. 30.01.1998 n. 39. VIOLAZIONE DELL'ART. 11 PRELEGGI PER GLI STESSI MOTIVI ESPOSTI NEL MOTIVO SUB 2.

Il titolo dell'abilitazione non può essere richiesto al prof. Angelo LISO in quanto deve ritenersi che il titolo di perito agrario, all'epoca dell'assunzione presso l'I.T. Agrario provinciale (delibera di G.P. n. 696 del 07.04.1986), era in sé abilitante, così come confermato dal D.M. 30.01.1998 n. 39 (doc. 7); in ogni caso non sono state bandite regolarmente sessioni abilitanti per la Classe di concorso 5/C.

Ad ulteriore conforto del fatto che il ricorrente non è soggetto ad alcun titolo di abilitazione ad hoc, deve rilevarsi che già nella relazione degli Ispettori scolastici dott. Gaetano Cannizzaro e dott. Giuseppe Tenore, datata 13.09.2002 (doc. 10), il prof. Angelo Liso veniva ricompreso tra i docenti da considerarsi giuridicamente abilitati;

In ogni caso è sintomatico che il Tribunale di Pistoia, in sede collegiale, con ordinanza del 24.06.2016 (doc. 8), di conferma del provvedimento cautelare urgente emesso in sede monocratica, ha ribadito che il d.m. n. 39/1998 individua all'art. 2, comma 1 (rinviano alla Tabella C annessa al decreto) le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico pratico nelle scuole di istruzione secondaria, con l'espressa precisazione, contenuta al comma 2, che la Tabella C fissa per ciascuna classe di concorso, nella colonna 2, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi; inoltre nella colonna 2 della citata Tabella C, relativa alla classe di concorso 5/C (esercitazioni agrarie), viene identificato il diploma di perito agrario o agrotecnico, coincidente con quello posseduto dal prof. Angelo Liso; di conseguenza su questa base l'odierno ricorrente, legittimamente, ha conseguito la (ed è in possesso

della) portata abilitante del titolo scolastico.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 QUATER DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I. SOTTO FORMA di VIOLAZIONE DELLA GRADUATORIA APPROVATA (DETERMINA DIRIGENZIALE N. 242 DEL 3.3.2016) DALLA PROVINCIA BAT PER LA MOBILITA' INTERCOMPARTIMENTALE DE QUA.

La graduatoria approvata dalla Provincia BAT con d.d. n. 242/2016 (doc. 4) considera il prof. Angelo Liso come abilitato e, peraltro, è da ritenersi valida ed efficace in mancanza di impugnativa di terzi e/o di atti di autotutela emessi dall'autorità competente;

Lo stesso Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con nota prot. n. AOOORPU.3211 del 14.03.2016 (doc. 9), ha trasmesso al Dirigente dell'Ufficio III. USR Puglia Ambito territoriale di Bari la graduatoria approvata dalla Provincia BAT, con D.D. n. 242 del 3.3.2016, così mostrando di non intravedere alcun ostacolo alla stipula del contratto di lavoro con il ricorrente.

Stando così le cose, non è revocabile in dubbio che nella specie si applica il disposto dell'art. 21 quater della L. n. 241/90 e s.m.i. secondo cui:

Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento)

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.

(comma così modificato dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)

E' evidente che l'U.S.P. di Bari ha l'obbligo di eseguire immediatamente la graduatoria del bando di mobilità predetto che vede utilmente collocato il ricorrente, così come peraltro aveva già

stabilito lo stesso Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con nota prot. n. AOOORPU.3211 del 14.03.2016 (doc. 9).

5) DEL DANNO GRAVE ED IRREPARABILE SUBITO DAL RICORRENTE.

Il ricorrente, nelle more del giudizio di merito, subisce il danno grave ed irreparabile di vedere cessata la sua attività lavorativa di docente per passare a compiti meramente amministrativi presso gli uffici della provincia Bat, con conseguente inflizione in suo danno di un *vulnus* alla sua dignità di lavoratore e del diritto ad esprimere la sua personalità nel lavoro di docente, per il quale si è speso per tutta la vita.

Nell'attesa della decisione nel merito della controversia si rende indispensabile una misura cautelare (ordine di stipulare il contratto di assunzione, sia pure subordinato all'esito del giudizio di merito) che consenta al ricorrente di continuare ad insegnare e a vedere attuato il suo passaggio nel corpo docente dell'Istituto l'Istituto Statale di istruzione Superiore Lotti Umberto I di Andria

Il mancato accoglimento della presente istanza, nonché la necessità di attendere la fine del giudizio onde ottenere il riconoscimento del diritto del ricorrente all'assunzione predetta, determinerebbe un grave ed irreparabile danno, atteso che l'interesse a svolgere il lavoro di docente ha risvolti di chiara e preminente natura morale (e non solo patrimoniale) insuscettibili di ristoro risarcitorio, senza dire che, medio tempore, il posto potrebbe essere assegnato ad altri ed essere perduto per sempre. Sotto altro profilo sussiste anche il danno patrimoniale grave ed irreparabile dovuto alla perdita degli emolumenti legati alla funzione docente (pari a circa € 257,00 mensili), rispetto a quanto dovrà percepire in qualità di mero dipendente amministrativo della provincia Bat. E' superfluo precisare che per un soggetto che vive di stipendio (cfr busta paga- doc. n. 13), la decurtazione improvvisa di una cospicua quota sconvolge il suo menage familiare (coniugato con figli), scardinandone gli equilibri.

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorrente, rappresentato e difeso come in atti,

chiede

che l'On. le Tribunale adito, voglia così provvedere

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

A) ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di attuare il diritto all'assunzione rivendicato mediante stipula del contratto assunzionale a far data dal 1.9.2016 presso l'Istituto Statale di istruzione Superiore Lotti-Umberto I di Andria quale docente di ruolo (classe di concorso 5/C (esercitazioni agrarie), sia pure subordinato all'esito del giudizio di merito.

Nel MERITO, previa fissazione dell'udienza ex art 415 c.p.c,

C) accertare e dichiarare, ed ove occorra anche previa disapplicazione per illegittimità degli atti amministrativi presupposti invocati da controparte, il diritto del ricorrente, in qualità di docente dell'Istituto Tecnico Agrario Provinciale Umberto I di Andria a conseguire il contratto assunzionale di insegnamento presso l'Istituto Statale di istruzione Superiore Lotti-Umberto I di Andria, a seguito di utile posizionamento nella graduatoria per la mobilità intercompartimentale, approvata con determina dirigenziale Provincia BAT n. 242 del 03.03.2016, diretta a transitare dal ruolo provinciale dei docenti dell'Istituto Tecnico Agrario provinciale di Andria al ruolo dei docenti statale -classe di concorso 5/C (esercitazioni agrarie)- presso l'Istituto Statale di istruzione Superiore Lotti Umberto I di Andria (comprensivo dell'Istituto Tecnico Agrario).

NONCHÉ PER LA CONDANNA

Del MIUR – Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t., nonché dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Puglia, in persona del Direttore Generale pro tempore, nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito territoriale per la Provincia di Bari in persona del Direttore Generale pro tempore, in solido tra loro ovvero chi dovesse ritenersi tenuto, alla attuazione del predetto diritto mediante stipula del contratto assunzionale sopra specificato, con decorrenza economico-giuridica a far data dal 01.09.2016 presso l'Istituto Statale di istruzione Superiore Lotti-Umberto I di Andria quale docente di ruolo (classe di concorso 5/C (esercitazioni agrarie), e, per l'effetto, al risarcimento dei danni, nelle more maturati e maturandi in conseguenza della ritardata assunzione, nella misura da quantificarsi in corso di causa mediante CTU che individui le differenze stipendiali in minus che il ricorrente percepisce nella qualità di mero dipendente provinciale (soggetto ad un contratto di lavoro enti locali), rispetto a quanto percepito in qualità di docente ordinario della scuola in applicazione del contratto statale di lavoro docenti sino al 31.08.2016, oltre ai danni per la lesione alla sua sfera lavorativa e di dignità legata alla privazione del lavoro di docente da quantificarsi anche in via equitativa.

E) Condannare la Pubblica Amministrazione resistente al pagamento delle spese, compensi professionali di avvocato del presente giudizio, oltre 15 % rimborso spese forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge, e con vittoria di spese ed ogni altra conseguente pronuncia di ragione e/o di legge

F) In via istruttoria, si chiede che il Giudice adito ordini all'Amministrazione resistente di produrre tutta la documentazione in suo possesso inerente alla presente vicenda giudiziale e amministrativa.

Si producono i seguenti documenti :

- 1) delibera Giunta provinciale della provincia di Bari n. 696 del 7.4.1986; 2) d.p.r. del 14.09.2015, pubblicato in GU. 256 del 3.1.2015; 3) D.D.G. dell'U.S.R. Puglia prot. n. 818 del 25.01.2016; 4) D.D. della provincia BAT n. 242 del 3.3.2016; 5) e mail dell'USP

di Bari del 13.07.2016; 6) lettera racc.ta a/r e pec del 30.8.2016 inviata dal ricorrente; 7) D.M. 30.01.1998 n. 31; 8) ordinanza collegiale del Tribunale di Pistoia del 24.06.2016; 9) nota del Direttore generale dell'USR Puglia prot. A000RPU 3211 del 14.3.2016; 10) relazione degli Ispettori scolastici del 13.09.2002; 11) diploma di perito agrario del ricorrente; 12) nota della provincia BAT prot. n. 0033433-16 del 3.8.2016; 13) busta paga del ricorrente; 14) Istanza di passaggio diretto presentata dal ricorrente il 29.01.2016; 15) istanza di sollecito ad attuare la mobilità presentata in data 8.7.2016 dal ricorrente; 16) delibera del Presidente della provincia BAT n. 64 del 18.11.2015; 17) determina dirigenziale Provincia Bat n. 1842 del 18.11.2015; 18) accordo mobilità del 29.12.2015; 19) copia verbale intesa tra USP di Bari e Provincia Bat del 12.01.2016.

Dichiarazione:

Ai sensi di legge, e per quanto occorra per le eventuali notifiche, l'avv. Antonio Guantario comunica e dichiara che:

- a) il numero di fax dell'avv. Antonio Guantario è: **0883-296624**;
- b) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Antonio Guantario, comunicata al proprio Ordine di appartenenza, è: **info@pec.studiolegaleguantario.it**;
- c) il codice fiscale dell'avv. Antonio Guantario è: **GNTNTN61T21 A285K**;
- d) il codice fiscale della parte è: C.F. LSINGL57D28A285Y.

Ai sensi delle norme vigenti in materia, si precisa che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Andria-Bari, lì 09.09.2016

avv. Antonio Guantario

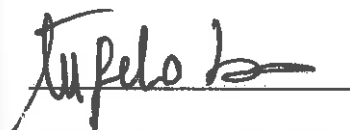


Procura speciale:

Io sottoscritto Angelo LISO, nato ad Andria il 28.04.1957 ed ivi residente al Corso Europa Unita n. 19, c.f. LSINGL57D28A285Y, conferisco all'Avv. Antonio Guantario (c.f. GNT NTN 61T21 A285K - e mail certificata: info@pec.studiolegaleguantario.it) del Foro di Trani procura alle liti per rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio di lavoro contro - MIUR - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, - l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Direttore Generale pro tempore, - l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito territoriale per la Provincia di Bari in persona del Direttore Generale pro tempore, ed eventuali controinteressati, per ottenere la tutela del diritto a conseguire il contratto di lavoro presso l'Istituto Statale di istruzione Superiore Lotti Umberto I di Andria (comprensivo dell'Istituto Tecnico Agrario), per effetto della mobilità dal ruolo provinciale al ruolo statale, nonché nei giudizi eventuali e connessi di esecuzione, appello, ed opposizione, conferendogli ogni facoltà di legge. Autorizzo espressamente anche ad eventuali chiamate di terzi in causa, azioni riconvenzionali, nonché a transigere, conciliare e sostituire procuratori senza necessità di successiva conferma, eleggendo domicilio nel suo studio in Andria alla Via Firenze n. 37/b.

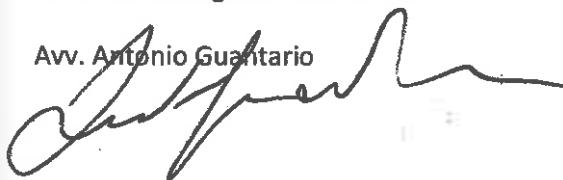
Andria, lì 09.09.2016

Prof. Angelo Liso



Certifico l'autografia della firma

Avv. Antonio Guantario





TRIBUNALE DI TRANI
Sezione LAVORO
Il Giudice

Il Giudice del Lavoro Dott. Nicola Morgese,
Letto il ricorso ex 414 c.p.c. che precede,

FISSA

Per la discussione l'udienza del 15.03.2017, autorizzando per i soli controinteressati la notificazione mediante pubblicazione del testo del ricorso sul sito web dedicato del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

* * * * *

Vista altresì la contestuale istanza ex art. 700 c.p.c.;
ritenuto che non sussistano i presupposti per l'emissione di un provvedimento *inaudita altera parte*;
letti gli artt. 669 bis ss. c.p.c. e considerata l'estrema urgenza rappresentata nel ricorso del 31.07.2015.

FISSA

Per la comparizione delle parti il giorno 19.10.2016, alle ore 9.30.

Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati all'amministrazione resistente, a cura del ricorrente, fino a 10 giorni prima dell'udienza.

Visto l'art. 151 c.p.c.,

autorizza per i soli controinteressati la notificazione del ricorso e del presente decreto, fino a 10 giorni prima dell'udienza, tramite pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami> con inserimento per intero dei suindicati atti nella sezione Atti di Notifica 2015 e dispone la medesima modalità di notifica sui siti dell'Ambito Territoriale di competenza.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Trani, 20.09.2016

Il Giudice
(dott. Nicola Morgese)

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
TRANI, 21/09/2016
L' ASSISTENTE GIUDIZIARIO
ENZO MALERBA